

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2013

**39<sup>a</sup> Seduta**

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

IN SEDE REFERENTE

**(356) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali**

**(396) Loredana DE PETRIS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario**

**(406) FRAVEZZI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati**

**(432) Stefano ESPOSITO ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**(559) CALDEROLI. - Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica**

**(674) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**(685) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati**

**- e petizioni nn. 57, 153, 155 e 456 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Continua la discussione generale.

Il senatore MARAN (SCpI) sottolinea le difficoltà che si riscontrano nel concepire un'ipotesi di riforma della legge elettorale. Infatti, il ritorno al sistema proporzionale se consente di rappresentare le identità politiche attuali, trascura il dato di una accentuata mobilità dell'elettorato. D'altro canto, la composizione disomogenea delle due Camere potrebbe persistere anche a seguito dell'introduzione di alcuni correttivi, se non si rimuove la differenza di età minima prevista per l'elettorato attivo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Anche il ripristino della legge Mattarella implica una revisione, assai complessa, dell'estensione dei collegi, visto che si sono determinati notevoli mutamenti demografici. Né si

può sperare che un sistema maggioritario per collegi produca una maggioranza certa, in presenza di tre schieramenti politici con un consenso elettorale sostanzialmente equivalente, a meno che non si ricorra a un ballottaggio nazionale fra le maggiori coalizioni o si introduca l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, con un sistema elettorale coerente.

Per tali ragioni, la soluzione più efficace appare quella di correggere gli elementi di possibile contrasto con la Costituzione già individuati dalla Corte di Cassazione, cioè l'assenza di una soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza e la mancanza di un effettivo collegamento fra elettori ed eletti.

Il superamento delle degenerazioni prodotte dal meccanismo della lista bloccata sarebbe possibile, a suo avviso, con collegi elettorali più piccoli, coincidenti con il territorio delle province. Quanto al premio di maggioranza, se davvero si vuole attuare il principio della democrazia governante, è necessario prevedere un secondo turno di ballottaggio, qualora la lista o la coalizione vincente non raggiunga una certa soglia, sufficientemente elevata. A suo avviso, la riforma della legge elettorale dovrebbe consentire all'elettore di giudicare la qualità dei candidati, contrastare la frammentazione delle forze politiche, preservare il bipolarismo ed evitare la formazione di coalizioni elettorali artificiose.

Il disegno di legge preannunciato dal suo Gruppo propone un sistema misto, diretto a risolvere i difetti di quello vigente, con particolare riguardo all'attribuzione del premio di maggioranza, ma anche quelli - non meno dannosi - del collegio uninominale. In particolare, prevede l'attribuzione del 50 per cento dei seggi con metodo proporzionale sulla base di collegi plurinominali; il restante 50 per cento dei seggi sarebbe attribuito con metodo maggioritario sulla base di collegi uninominali. Il premio di governabilità sarebbe conferito, fino al 55 per cento dei seggi, al raggruppamento che superi la soglia minima del 40 per cento dei voti validi espressi: in caso di mancato raggiungimento di tale soglia, si svolgerebbe un turno di ballottaggio fra quanti hanno ottenuto complessivamente più seggi nel primo turno; in tale caso sarebbe ammesso anche l'apparentamento tra liste non coalizzate al primo turno. Il sistema si completa con l'indicazione di una soglia di sbarramento unica, su base nazionale, per entrambi i rami del Parlamento. Lo stretto collegamento degli eletti con gli elettori e con il territorio di riferimento è assicurato dai collegi uninominali per la quota di seggi attribuita con metodo maggioritario e con un minor dimensionamento dei collegi plurinominali per quella attribuita con metodo proporzionale.

L'ipotesi di riforma, dunque, manterrebbe la sua validità qualora in sede di revisione costituzionale prevalesse l'orientamento verso il modello del premierato. Invece, nel caso in cui si optasse per il semipresidenzialismo, ne discenderebbe l'adozione di un sistema basato sul doppio turno di collegio, tipico dell'ordinamento francese.

Conclude, esprimendo riserve sull'ipotesi prospettata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, di introdurre la preferenza negativa, sperimentata in alcuni Paesi africani per contrastare l'ascesa di "arrampicatori sociali" e scoraggiare processi di innovazione. A suo avviso, l'introduzione di elementi manipolativi nella legge elettorale dovrebbe rimanere ancorata a esperienze consolidate nel panorama europeo.

Il senatore [ZANDA](#) (PD) sottolinea la connessione della crisi politica e istituzionale con la situazione di recessione dell'economia nazionale. In tal modo, si comprende il rilievo della riforma elettorale e si giustifica la dichiarazione d'urgenza condivisa dalle forze politiche in entrambi i rami del Parlamento. Il mantenimento della vigente legge elettorale, a prescindere dall'imminenza delle elezioni politiche, grava sulla dignità democratica del Paese e sulla sua credibilità internazionale. Ne sono testimonianza le oscillazioni della borsa e del differenziale tra il rendimento dei titoli nazionali e di quelli tedeschi, anche a causa degli eventi parlamentari e della crisi istituzionale.

Auspica che il Senato approvi in tempi brevi la modifica della legge elettorale, consentendo alla Camera dei deputati di svolgere, a sua volta, un esame approfondito. È chiara la posizione del Partito Democratico, favorevole a un sistema elettorale basato su collegi uninominali e doppio turno, ma vi è la disponibilità per perseguire una soluzione diversa, largamente condivisa. Anzitutto, si dovrebbero modificare le regole per l'attribuzione del premio di maggioranza, oggi particolarmente consistente anche senza il raggiungimento di una soglia minima di consensi. Inoltre, si dovrebbe prendere atto che il meccanismo delle liste bloccate è rigettato ormai in modo generalizzato, oltre ad apparire lesivo della Costituzione;

infine, si dovrebbe prevenire la disomogeneità della composizione dei due rami del Parlamento, che contraddice la principale ragione di essere del premio di maggioranza, cioè la governabilità del sistema.

Un ulteriore elemento che il Parlamento dovrebbe tenere in considerazione in sede di riforma elettorale è quello di un più avanzato equilibrio di genere.

Conclude, sottolineando l'obiettivo difficoltà tecnica di redigere un nucleo di disposizioni per la riforma della legge elettorale, per cui potrà rendersi utile la costituzione di un comitato ristretto.

Il senatore **ENDRIZZI** (M5S) condivide l'osservazione del senatore Maran, secondo il quale la legge vigente non ha prodotto gli attesi esiti di governabilità, ma le censure di illegittimità costituzionale riguardano anche l'assoluta mancanza di collegamento tra elettori e loro rappresentanti. Respinge le critiche rivolte dallo stesso senatore Maran alla proposta di riforma avanzata dal suo Gruppo, che si ispira a modelli in uso in Spagna e in Svizzera, e nota che il ricorso a un secondo turno di ballottaggio favorirebbe comunque la formazione di coalizioni strumentali, mentre un nucleo di parlamentari cosiddetti "grigi" avrebbe una funzione livellante, nel senso di favorire la convergenza delle posizioni politiche.

Quanto alle critiche rivolte ieri dal senatore Pizzetti, ritiene che l'impressione di confusione dipenda dal pregiudizio che gli interlocutori riservano alle proposte del Gruppo del Movimento 5 Stelle e dal timore che gli elettori incidano ai fini del successo o dell'insuccesso dei candidati anche di altre liste elettorali.

Il senatore **PAGLIARI** (PD) ribadisce la posizione del Partito Democratico, favorevole all'introduzione del doppio turno di collegio, ma anche la consapevolezza che nella fase attuale è necessario perseguire un'intesa con gli altri partiti politici. A suo avviso, non è sufficiente correggere il dato della disomogeneità nella composizione dei due rami del Parlamento e occorre intervenire per colmare il distacco tra società e politica, assicurando il collegamento degli elettori con i candidati piuttosto che con i partiti.

A suo avviso, se si assume la responsabilità nei confronti del Paese, si potrà determinare un'apertura anche ai fini della revisione costituzionale, per cui auspica un esame senza pregiudizi. In particolare, nota che il passaggio a un sistema maggioritario non ha sanato i fallimenti della legge proporzionale e ritiene che la governabilità possa essere assicurata con entrambi i modelli.

Il senatore **CALDEROLI** (LN-Aut), intervenendo sull'ordine dei lavori, nota che da alcune simulazioni realizzate in ambito scientifico emerge la variabilità dei risultati in termini di seggi, a seconda del modello elettorale utilizzato. In ogni caso non si realizzerebbe una composizione omogenea di Camera e Senato, né la garanzia di maggioranze stabili.

La **PRESIDENTE** osserva che la raccolta delle simulazioni elettorali è di particolare importanza: infatti, spesso le riforme elettorali hanno prodotto risultati diversi da quelli che si attendevano.

Propone di rinviare il seguito dell'esame e di invitare coloro che hanno avanzato richieste di audizione in relazione all'esame dei disegni di legge in titolo a produrre contributi in forma scritta, tenuto conto che l'*iter* d'esame deve corrispondere all'esigenza di celerità imposta dalla dichiarazione d'urgenza deliberata dal Senato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Esame e rinvio)

Il relatore **PAGLIARI** (PD) richiama i temi principali oggetto delle disposizioni del decreto-legge sottolineando il proposito del Governo di risolvere la questione del precariato nella pubblica amministrazione, con norme articolate a seconda dei settori di riferimento e fermo rimanendo il principio del concorso pubblico. L'esame parlamentare potrà verificare l'adeguatezza delle regole introdotte e indicare possibili aggiustamenti. Ricorda anche la costituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e le disposizioni riferite alla CIVIT.

Passa quindi ad illustrare nel dettaglio il decreto-legge. L'articolo 1 reca disposizioni volte a ridurre le spese per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione. I commi da 1 a 4 riguardano le spese per auto di servizio e buoni taxi, ed estendono al 2015 il divieto - già vigente fino al 2014 - di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione finanziaria che abbiano per oggetto autovetture. I successivi commi da 5 a 7 concernono la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, il cui limite non potrà eccedere il 90 per cento della spesa prevista per il 2013. Sono esclusi dall'applicazione di tale limite le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario.

L'articolo 2 interviene in materia di accesso nelle pubbliche amministrazioni e di revisione della spesa per il personale. Il comma 1 modifica il decreto-legge n. 95 del 2012, come convertito in legge, in tema di organico soprannumerario delle pubbliche amministrazioni e di accesso al pensionamento dei lavoratori in soprannumero. In base al comma 2 gli ordini e i collegi professionali sono esclusi dall'applicazione della disciplina sulla riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni. Il comma 3 disciplina i casi in cui sia stata dichiarata l'eccedenza di personale dovuta a ragioni funzionali o finanziarie. I commi 4 e 5 recano due norme di interpretazione autentica, relative ai limiti di permanenza in servizio per i dipendenti pubblici. Il comma 6 contiene una interpretazione autentica sulla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in soprannumero che possano conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015. Il comma 7 riguarda l'assunzione di personale per le amministrazioni pubbliche ivi indicate, prevedendo il termine del 31 dicembre 2013 per l'adozione dei rispettivi regolamenti di organizzazione, e il comma 8 disciplina il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali per le medesime amministrazioni. Il comma 9 contiene una interpretazione autentica dell'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999 per le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 10 estende, con decorrenza 1° gennaio 2014, a tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT, con esclusione degli organi costituzionali, le disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina la rilevazione della consistenza del personale e delle relative spese; modifiche a tale sistema di rilevamento sono recate dal comma 11 ed estese alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. Il comma 12 estende agli anni 2013 e 2014 la vigenza delle disposizioni derogatorie in materia di assunzione di personale per il Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo. Il comma 13 autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere 3 unità dirigenziali.

L'articolo 3 interviene sul tema della mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate. Il comma 1 introduce la possibilità di un passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia di personale, dirigenziale e non, delle amministrazioni pubbliche, in situazioni di soprannumerarietà e di eccedenza. Il comma 2 autorizza accordi delle società (non quotate in borsa) controllate dalla pubblica amministrazione per realizzare - senza necessità del consenso del lavoratore - processi di mobilità interni alle diverse società. Ai sensi del comma 3, tali processi assumono carattere prioritario, rispetto a nuove assunzioni. Il comma 4 prevede una rilevazione delle eccedenze del personale, da comunicare alle rappresentanze sindacali e al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Ai sensi del comma 5, l'ente controllante provvede in tempi celeri alla riallocazione del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate, anche da enti diversi, purché nell'ambito regionale. In base al comma 6, con specifici accordi si può procedere anche a trasferimenti al di fuori del territorio regionale. Il comma 7, infine, autorizza le società partecipate a farsi carico, per non più di tre anni, di una quota (non superiore al 30 per cento) del trattamento economico del

personale interessato dalla mobilità, senza oneri per la finanza pubblica. Le somme corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non costituiscono imponibile a fini tributari.

L'articolo 4 reca disposizioni in tema di immissione in servizio di vincitori e idonei di concorsi e di precariato nel pubblico impiego. I commi 1 e 2, intervenendo sugli articoli 36 e 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), introducono disposizioni volte a rafforzare il principio in base al quale il ricorso al lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni è permesso esclusivamente per corrispondere a esigenze temporanee o eccezionali e, conseguentemente, a sanzionare più rigorosamente la stipulazione di contratti elusivi dell'obbligo di reclutamento tramite concorso. I commi da 3 a 10, nel loro complesso, si propongono il duplice obiettivo di favorire, entro il 31 dicembre 2015, l'assunzione prioritaria nelle pubbliche amministrazioni di coloro che sono collocati in posizione utile nelle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008 (che vengono prorogate al 31 dicembre 2015) e di favorire, entro il medesimo termine, l'avvio di nuove procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato che abbia maturato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni. Tali obiettivi devono essere conseguiti tenendo conto dell'effettivo fabbisogno di personale nella pubblica amministrazione e nel rispetto dei limiti quantitativi derivanti dal principio costituzionale di un adeguato accesso dall'esterno nonché dei vincoli finanziari vigenti. A un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 5, è affidata la definizione dei criteri di distribuzione delle connesse risorse finanziarie. Inoltre, agli enti territoriali è consentito di assumere a tempo sulla base di un elenco regionale dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Sempre fino al 31 dicembre 2015 le pubbliche amministrazioni che prevedono di svolgere procedure di reclutamento nel prossimo triennio possono prorogare i contratti a termine stipulati con lavoratori che abbiano almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze. Il comma 10 detta disposizioni per l'attuazione delle predette misure da parte delle regioni, delle province autonome e degli enti locali; un apposito DPCM è previsto per gli enti del servizio sanitario nazionale. Ulteriori misure prevedono, ai commi 11 e 12, l'esclusione dal regime comune dei contratti a termine per il personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia gestiti dai comuni e l'esenzione dal patto di stabilità interno per le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi scolastici e per l'infanzia. I commi 13 e 14 prevedono, per il 2014 e il 2015, la facoltà di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato funzionali alla ricostruzione e al recupero della città di L'Aquila e degli altri comuni colpiti dal terremoto, mentre il comma 15 estende ai partecipanti ai concorsi per la magistratura ordinaria il pagamento di un contributo per le spese della procedura. Infine, il comma 16 introduce un regime semplificato per l'avvio delle procedure concorsuali relative al personale degli enti di ricerca.

L'articolo 5 modifica la disciplina organizzativa della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e trasferisce le funzioni finora spettanti alla suddetta commissione in materia di misurazione e valutazione della *performance* e in materia di qualità dei servizi pubblici, rispettivamente all'ARAN e al Dipartimento della funzione pubblica. I trasferimenti di funzioni sono intesi a concentrare l'attività della commissione sui compiti relativi alla garanzia della trasparenza e alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. L'articolo 6, ai commi 1 e 2, disciplina l'affidamento dei servizi di controllo del personale aeroportuale. Il comma 3 reca norme sul personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la vigilanza delle concessionarie autostradali. Il comma 4 dispone risorse finanziarie per l'avvio dell'attività dell'Autorità di regolazione dei trasporti. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 introducono speciali misure di protezione dei testimoni di giustizia, consentendo loro di accedere a un programma di assunzione per chiamata nominativa nelle pubbliche amministrazioni e applicando ad essi il diritto al collocamento con precedenza, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, senza oneri aggiuntivi. I commi 3, 4 e 5 recano disposizioni in materia di commissioni mediche per gli accertamenti dei requisiti psicofisici e per altri accertamenti sanitari relativi al personale del comparto sicurezza e difesa. I commi 6 e 7 concernono l'applicazione, per le pubbliche amministrazioni, della disciplina generale in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti nell'ambito delle categorie protette. Il comma 8 corregge alcuni errori materiali nella recente disciplina in materia di credito di imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti o internati o

per lo svolgimento di attività formative nei loro confronti. Infine il comma 9 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 34, della legge di stabilità per il 2013, stabilendo che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato previste dalla richiamata legge possano essere effettuate, nel rispetto del limite di spesa di 272.000 euro e dell'attuale dotazione organica, anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento di cui all'articolo 5, comma 1 della legge n. 103 del 1979.

L'articolo 8 (commi 1 e 4) incrementa di 1.000 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prorogando la validità delle graduatorie di concorsi pubblici e individua il limite annuale dell'autorizzazione di spesa per l'impiego del personale volontario.

L'articolo 9 reca disposizioni in merito alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero. In particolare, il comma 1 consente l'assegnazione alle scuole italiane all'estero di un numero predefinito di dirigenti scolastici, docenti per discipline curricolari, lettori e amministrativi, in deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla cosiddetta *spending review*, in particolare all'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012.

L'articolo 10 introduce misure per il potenziamento delle politiche di coesione. Il comma 1 istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Ai successivi commi è affidata la ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia e la copertura dei relativi oneri finanziari.

L'articolo 11 disciplina il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e reca novelle all'articolo 188-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, si prevede l'obbligo di adesione al SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale e gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi. Possono altresì aderire al SISTRI su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli tenuti all'iscrizione obbligatoria. Sidemanda a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la specificazione dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI. I commi da 2 a 5 stabiliscono i nuovi termini per l'operatività del SISTRI. Il comma 7 dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente si semplifichi periodicamente il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, si individuino i requisiti tecnologici e organizzativi delle associazioni di utenti accreditate dal Ministero dell'ambiente che consentano la delega della gestione operativa del SISTRI, si rideterminino i contributi a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita e si determinino le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi. Il comma 14 modifica l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, ove si fa divieto agli operatori economici dei settori petrolifero, della produzione, trasmissione o commercializzazione dell'energia elettrica e del trasporto o distribuzione del gas naturale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo e si incarica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di vigilare sull'osservanza della disposizione, mediante accertamenti a campione e nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e comunque superiore a circa 482 milioni di euro.

L'articolo 12, ai commi 1 e 2, dispone in merito alla costruzione di discariche per rifiuti nel perimetro dell'impianto dell'Ilva di Taranto. I successivi commi da 3 a 5 dettano disposizioni in materia di gestione commissariale di imprese di interesse strategico nazionale, mentre i restanti commi 6 e 7 riguardano specificamente la disciplina normativa e gli aspetti finanziari dello smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva. In particolare, il comma 1 autorizza la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva, che abbiano già ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Tali discariche dovranno essere destinate esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività del suddetto impianto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale. Secondo quanto disposto dal comma 2, le modalità di costruzione e di gestione delle suddette discariche debbono essere definite entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e su proposta del sub-commissario previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 a supporto del commissario straordinario, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con

la medesima procedura, sentito il comune di Statte, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali. In base al comma 4, si prevede che i finanziamenti a favore dell'impresa commissariata, funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani, siano prededucibili ai sensi dell'articolo 182-*quater* del regio decreto n. 267 del 1942, riguardante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Il comma 6 dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro dell'ambiente, su proposta del sub-commissario, nel rispetto delle prescrizioni dell'AIA, emani un decreto per individuare le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto, sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia, prevedendo anche misure di compensazione ambientale per i comuni interessati. Il comma 7, infine, dispone che gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 siano totalmente a carico dell'Ilva e non della finanza pubblica.

La **PRESIDENTE** propone di svolgere la discussione generale nella seduta già convocata per domani, giovedì 12 settembre, alle ore 14; in quell'occasione sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

La **PRESIDENTE** avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata alle ore 20.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

La **PRESIDENTE** avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 12 settembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,05.*